Confartigianato imprese di Viterbo

14 luglio 2016
Numero 15 - Anno 2016

Conf@News

La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo

Formazione

Nuovo accordo Stato-Regioni per RSPP

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l'Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
Una forzatura, secondo alcuni, che immette uno specifico accordo all'interno di una legge cui si rimedia con la possibilità delle successive modificazioni allo stesso accordo.
Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, prevede l'abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006.
Il nuovo Accordo non è ristretto all'esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.

Dal Ministero del Lavoro

Rinnovo autorizzazione triennale lavori sotto tensione, chiarimenti Ministero

È stata pubblicata dal **Ministero del Lavoro il 7 luglio 2016 la circolare n.38** *Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.* – ***Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell'autorizzazione***.
Il documento riporta indicazioni riguardanti il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dal Dm 4 febbraio 2011, in merito all'esecuzione dei lavori sotto tensione e alla formazione del personale.
Per quanto riguarda il **rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori**, come indicato dal punto 1.31 dell'Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, dopo il triennio di validità dell'autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza, al Ministero del Lavoro-Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali – Divisione III. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'azienda e presentata sia in cartaceo che via Pec.
L'istanza dovrà contenere in sintesi: dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, documentazione sulla formazione quinquennale DM 4 febbraio 2011, permanenza abilitazioni Dm 4 febbraio 2011, certificazione UNI EN ISO 9001:2008, BS-OSHAS 18001:2007, assicurazione responsabilità civile.
Per quanto riguarda invece **l'autorizzazione alla formazione del personale** (punto 4.3.1 Allegato III DM 4 febbraio 2011) identiche le modalità di presentazione e i recapiti alla scadenza dell'autorizzazione triennale.
La documentazione a corredo riguarderà: dichiarazione sul permanere delle condizioni per il rilascio ai sensi del Dpr 445/200, certificazione UNI EN ISO 9001:2008; certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Viene ricordato come, sia per l'autorizzazione all'esecuzione che per l'autorizzazione alla formazione, qualora **sopravvengano modifiche alle condizioni richieste** dal Decreto 4 febbraio 2011, queste devono essere in ogni caso comunicate tempestivamente. Per l'esecuzione seguendo il punto 1.3.2 dell'Allegato II del Decreto 2011, per la formazione il punto 4.3.2 dell'Allegato III.

Formazione

Manutentori di cabine elettriche, aperte le iscrizioni al corso di formazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per manutentori di cabine elettriche in media e bassa tensione del cliente finale ai sensi della norma CEI 78-17.
Il percorso, organizzato da Confartigianato imprese di Viterbo in collaborazione con Assocert (Associazione Italiana per il sostegno e controllo della conformità dei prodotti, delle professioni e delle certificazioni) fornisce le conoscenze essenziali per l'adempimento a quanto richiesto appunto dalla norma elaborata dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano.
Durante la giornata formativa di 8 ore verranno trattati argomenti relativi alla legislazione per arrivare alle caratteristiche costruttive dei locali delle cabine di trasformazione, ai dispositivi di protezione ed alla dichiarazione di adeguatezza. Il corso proseguirà con la pianificazione e la programmazione della manutenzione delle cabine elettriche e la compilazione delle relative schede per terminare con l'illustrazione delle procedure di lavoro, delle qualifiche richieste dalla normativa, dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di sicurezza.

Il corso sarà erogato da personale docente con comprovata esperienza in ambito impiantistico e industriale sulle tematiche oggetto delle materie stesse delle lezioni. A conclusione del corso ogni partecipante che avrà partecipato all'intero percorso e che avrà superato con profitto il test di apprendimento riceverà l'attestato di frequenza.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o all'indirizzo e-mail info@confartigianato.vt.it

Autoriparazione

Patentino per frigoristi, Confartigianato qualifica le officine meccaniche

E' in programma un'edizione del corso di formazione rivolto agli addetti delle officine meccaniche che si occupano del recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore e quindi operano sulla stazione di ricarica dell'aria condizionata. Il corso ed il relativo esame risponde alla normativa recepita in Italia dal DPR 43 del 2012 sui gas fluorurati ad effetto serra e consente di continuare ad operare in modo corretto.
Dopo aver effettuato l'iscrizione provvisoria al Registro delle Persone e delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio del capoluogo di Regione, gli operatori del settore sono tenuti, infatti, a completare il percorso della qualificazione frequentando un corso e superando l'esame previsto.

Il corso, della durata di 8 ore (un giorno), prevede una sezione teorica, una pratica e l'esame finale.
Dall'altra parte, Confartigianato imprese di Viterbo è già attiva sin dall'inizio nell'assistenza e nella consulenza alle imprese del settore autoriparazione con un servizio specifico per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Gli uffici dell'Associazione di categoria provinciale sono a completa disposizione per valutare le singole situazioni ed adempiere agli obblighi previsti dalla normativa (Tel. 0761.33791 – info@confartigianato.vt.it).

Conf@News
La newsletter
per gli Artigiani e le piccole
e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:
Confartigianato
imprese di Viterbo
Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791
Fax 0761.337920
E-mail:
newsletter@confartigianato.vt.it
Web:
www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile
Yuri Gori

Registro Stampa
del Tribunale di Viterbo
Nr. 6/11 del 18.04.2011

Gommisti

Informativa di Ecopneus sull'acquisto di pneumatici Ampliata la responsabilità dei rifiuti

Nell'estate del 2015, è stata introdotta una normativa ambientale che ha esteso la cerchia delle persone che, per legge, possono essere ritenute responsabili per la gestione dei rifiuti: tale responsabilità non si riferisce più solo a coloro che hanno materialmente generato/prodotto un rifiuto, ma anche a coloro a cui sia "giuridicamente riferibile" la produzione di un rifiuto. Per quanto riguarda la sostituzione dei pneumatici, ciò significa che oltre al "gommista" o officina debitamente autorizzata da sempre ritenuti produttori del rifiuto, in quanto nell'esercizio della loro attività generano pneumatici fuori uso, potrebbero diventare corresponsabile anche il soggetto (es. conduttore del veicolo) che chiede la sostituzione dei pneumatici. Tale modifica di legge rende quindi consigliabile adottare maggiori cautele nel cambio dei pneumatici, al fine di non incorrere in situazioni critiche derivanti dal nuovo regime normativo:

1. Effettuare la sostituzione dei pneumatici presso un "gommista" o officina debitamente autorizzata, facendosi rilasciare (e conservandolo) all'atto della sostituzione un documento fiscale per la vendita di pneumatici di nuovo acquisto e per gli eventuali servizi annessi (fattura o ricevuta/scontrino fiscale), da cui risulti visibile l'avvenuto pagamento del contributo ambientale previsto dalla legge per la corretta gestione del pneumatico-rifiuto.
2. Lasciare i pneumatici sostituiti e che non si intendono più utilizzare, solamente al "gommista" o officina presso i quali è stato effettuato il cambio dei pneumatici, accertandosi che essi operino nel rispetto degli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011. Il "gommista" o l'officina hanno l'obbligo di prendere in carico gratuitamente il pneumatico sostituito e di gestirlo correttamente. Al contrario, la presa in carico e gestione di pneumatici-rifiuto dello stesso conduttore del veicolo comporta oneri e responsabilità di legge, anche sanzionabili.

Nel caso di acquisto di pneumatici da parte del consumatore finale presso un centro commerciale o via internet (B2C), il contributo ambientale deve essere pagato all'atto dell'acquisto e deve risultare visibile nel relativo documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta/scontrino fiscale).

In questo caso, nel momento della successiva sostituzione del pneumatico, non si devono pagare ulteriori contributi ambientali di sorta per il corretta gestione del pneumatico. Il relativo documento fiscale del "gommista" o dell'officina, presso i quali è stato effettuato il cambio pneumatici, deve riportare solo i servizi ottenuti (sostituzione, equilibratura, verifica convergenza ecc.).

Anche in questo caso vale il procedimento punto 2). La normativa dei rifiuti non è ovviamente applicabile come tali (esempio: pneumatici staccati durante i cambi stagionali).

Servizi

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, i vantaggi in Confartigianato

I Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 ha introdotto l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra.
La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti dell'impianto elettrico atti a offrire protezione contro i contatti indiretti, permettere l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra e proteggere persone e impianti da tensioni elettriche di qualsiasi origine.
Le verifiche degli impianti previste dal **DPR 462/01** possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
È soggetta all'obbligo di verifica qualsiasi attività privata o pubblica con dipendenti o soggetti ad essi equiparati secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e sono interessati sia impianti nuovi che vecchi.
La verifica è biennale per i locali medici, cantieri, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
La verifica è quinquennale per tutti gli altri casi.

Chi non effettua le verifiche previste dalla normativa è soggetto a sanzione e all'obbligo di effettuare la verifica.
In caso di incidente, oltre alla possibilità di mancato pagamento da parte dell'assicurazione, si incorre in sanzioni penali, come indicato anche negli articoli 87 comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 del D.Lgs 81/08.
La verifica non rappresenta solo un obbligo, ma consente anche di controllare lo stato degli impianti al fine di tutelare personale e beni aziendali.
Confartigianato imprese di Viterbo è in grado di assistere tutte le imprese interessate all'obbligo delle verifiche di messa a terra in tutte le fasi, anche grazie ad un accordo con un organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

Confartigianato imprese di Viterbo garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con un valore aggiunto per le imprese, tra i quali l'assistenza tecnica continua in caso di contestazioni da parte degli organi di controllo e un aggiornamento costante sulle novità legislative.

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su

@ConfartVt

http://issuu.com/confartigianato-viterbo

**Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del nostro paese.
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi.**

Dal Ministero della Salute

Trasmissione telematica del certificato medico, arriva un nuovo chiarimento

Con la **circolare n.7348 del 17 marzo 2016**, il Ministero della Salute interviene sull'applicazione dell'obbligo previsto dall'art. **21 del D.Lgs. 151/2015**. Il chiarimento è nato da un quesito che poneva l'attenzione sui problemi di carattere pratico e tecnologico generati dalla nuova procedura, quali "la necessità di accreditamento per tutti gli iscritti agli albi al sistema telematico INAIL per l'invio delle certificazioni, e l'onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell'eventualità di un possibile evento di soccorso". Il problema dell'accreditamento si poneva in relazione alla dicitura di "primo medico che assista una vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale", utilizzata dall'articolo di legge. Il Ministero risponde precisando innanzitutto che "il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio"; pertanto è "da ritenere infatti che il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base". Per l'ottemperanza dell'obbligo, "risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza". Difatti la norma di legge si limita "disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.l.gs 81/08, nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata".

Confartigianato Formazione

Corso di formazione per il rilascio del patentino fitosanitario

Confartigianato imprese di Viterbo e Erfap Lazio organizzano corsi di formazione di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, in accordo alla normativa vigente. I percorsi formativi si svolgeranno presso la sede centrale di Confartigianato di Viterbo sita in Via I. Garbini, 29/G. La durata del corso base per utilizzatori è di 20 ore oltre all'esame finale; il rinnovo prevede la frequenza di almeno 12 ore.

In questo momento sono aperte le iscrizioni per il corso base di 20 ore per utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Per acquistare e impiegare prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi è necessaria un'apposita autorizzazione comunemente nota come "Patentino". Dal 26 novembre 2015 è indispensabile per acquistare ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale.

Il patentino dura 5 anni, è personale e valido su tutto il territorio nazionale.

Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso di formazione di base ma deve sostenere un esame.

Chi non possiede il suddetto titolo di studio deve frequentare un corso della durata di 20 ore (con frequenza obbligatoria minima del 75%) presso un ente di formazione accreditato, al termine

del quale dovrà sostenere l'esame suddetto.

L'esame, obbligatorio quindi per tutti, è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici.

Per ulteriori informazioni e per effettuare le iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo (Tel. 0761.33791 – info@confartigianato.vt.it).

Hai bisogno di consulenza e assistenza per ottenere l'Attestazione SOA per gli appalti di lavori pubblici?

Confartigianato imprese di Viterbo è il partner ideale per la Tua Impresa con un servizio GRATUITO e progettato su misura per Te

I servizi di Confartigianato liberano la Tua vita

Confartigianato imprese di Viterbo - Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo
Qualità & Certificazione
Tel. 0761.337937 Fax 0761.337920
E-mail: info@confartigianato.vt.it

Impianti

Gas refrigerante e abilitazione DM 37/08

Il DPR 74/2013 all'articolo 7 prevede che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22.1.2008 n. 37. Il campo di applicazione del DPR 74/2013 riguarda non solo gli impianti di riscaldamento con generatore di calore a fiamma, ma anche impianti quali macchine frigorifere e pompe di calore. Ne consegue che l'abilitazione ai sensi del DM 37/2008 è necessaria anche per le aziende che si occupano solo di controlli e manutenzione di impianti termici, anche se non fanno attività di installazione. Per l'abilitazione ai sensi del DM 37/2008 è necessaria l'individuazione formale di una figura responsabile all'interno dell'azienda, dotata di specifici requisiti di competenza tecnica (titoli di studio e/o esperienza lavorativa).
L'abilitazione dell'azienda deve risultare specificamente dalla visura camerale.

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Aggiornamento valutazione dei rischi da campi elettromagnetici

Il **1 luglio 2016** è entrata in vigore la direttiva europea 2013/35/UE che individua i valori limite per l'esposizione ai Campi Elettromagnetici (CEM) per i lavoratori, consentendo pertanto l'attuazione del Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08, che indica precisi criteri per la valutazione del rischio derivante da CEM in ambito lavorativo.
L'entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII determina la necessità di provvedere entro il **1 luglio 2016 alla valutazione dei rischi da campi elettromagnetici** in conformità ai criteri indicati e rispettando i nuovi limiti di esposizione previsti, ovvero all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi da campi elettromagnetici condotte in data antecedente il **31 ottobre 2013**.

Aggiornamento del Regolamento CLP

Sono state apportate numerose modifiche agli allegati del regolamento CLP, per adeguamento al progresso tecnico e scientifico, e in particolare per recepire le novità contenute nella quinta edizione del GHS. Il regolamento si applica dal 1 febbraio 2018. Il regolamento CLP definisce le modalità di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele nell'Unione Europea.

BAKEKA

Ecco di nuovo BAKEK@, uno spazio all'interno di Conf@news, interamente dedicato agli annunci, alle domande e alle offerte di lavoro. Questa sezione è nata con l'intento di offrire gratuitamente alle imprese una sorta di muro virtuale in cui inserire avvisi o reperire delle informazioni. Si tratta di una opportunità che l'Associazione ha deciso di offrire ai soci e non solo. Domande e offerte lavorative, annunci di vendita mezzi e strumenti da lavoro, licenze, capannoni ed altro ancora.
Ecco le offerte di lavoro del mese:
N. 4 apprendisti stuccatori - Sede lavoro: Nepi
N. 2 apprendisti falegnami - Sede di lavoro: Fabrica di Roma
N.1 meccanico - Sede di lavoro: Tarquinia
N. 1 cuoco/a - Sede lavoro: Viterbo
N. 1 autista patente C - Sede di lavoro: Civita Castellana
N. 1 impiantista/elettricista - Sede di lavoro: Viterbo

Aggiornamento legislativo

Modello 231: riduzione costo della garanzia

Con l'articolo 93 del nuovo Codice degli appalti, in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura di gara pubblica si stabilisce che, nei contratti di servizi e forniture, **l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo**, ai sensi del decreto legislativo n. 231-/2001.

Ciò rientra nella volontà, da parte del legislatore, di voler avvantaggiare le imprese che si impegnano a scegliere la strada della trasparenza, della ottimizzazione dei sistemi interni di controllo e di compliance.

Categorie

Autotrasportatori: definite le agevolazioni fiscali 2016

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 5 luglio 2016, definisce la misura delle agevolazioni fiscali spettanti agli autotrasportatori.

Deduzioni forfetarie

Sono confermati gli importi che erano già stati anticipati.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore, sono riconosciute, per il periodo d'imposta 2015, le seguenti deduzioni forfetarie:

- 51,00 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
- 17,85 euro (pari al 35% di 51 euro) per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Il comunicato fornisce altresì le precisazioni per la compilazione dei modelli, che prevedono l'indicazione delle deduzioni in relazione ai tre livelli di intervento previsti per gli anni passati. L'Agenzia chiarisce che la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli

UNICO 2016 PF e SP, utilizzando:

- nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45
- nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18,

così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune, a quella per i trasporti all'interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti.

Recupero del contributo al SSN

E' invariata l'agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793".

Prestazioni assistenziali e sanitarie

Benefit per i dipendenti, vantaggi anche per le imprese

In Italia lo sviluppo degli Employee Benefits (Benefit per i dipendenti) ha avuto negli ultimi anni un notevole impulso: in particolare il ricorso a benefits di assistenza sanitaria è stato favorito ed incoraggiato dalle sentite esigenze della popolazione e da alcune normative in tema fiscale e contributivo di grande rilievo.

Inoltre la problematica degli "employee benefits" ha assunto nell'ambito aziendale una forte rilevanza e costituisce oggi un elemento fondamentale nel delicato rapporto tra Datore di Lavoro e Dipendenti.

Come si accennava in precedenza, una delle forme più significative di benefits riguarda proprio l'erogazione di prestazioni di carattere assistenziale e sanitario a favore dei Dipendenti, tramite la stipula di polizze nei rami vita, infortuni, invalidità permanente e rimborso spese mediche.

La legislazione italiana ha in particolare inteso favorire lo sviluppo di queste forme ed ha emanato una serie di agevolazioni a cui i Lavoratori e le Aziende possono accedere, utilizzando appositi Enti definiti "Casse di Assistenza".

La Cassa di Assistenza è dunque un istituto sempre più utilizzato dagli Imprenditori per poter fornire benefits e servizi ai Dipendenti, ottenendo nel contempo notevoli vantaggi fiscali sia per le Aziende che per i dipendenti stessi.

La Cassa consente pertanto di dare pratica attuazione ai trattamenti assistenziali previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dagli eventuali contratti integrativi aziendali nel rispetto dei regolamenti e/o accordi aziendali che ne costituiscono presupposto ineliminabile.

Per quanto concerne l'aspetto giuridico, la Cassa di Assistenza rientra nella tipologia delle Associazioni non riconosciute senza fine di lucro, come esprimono gli artt. 14, 16 e 36 del Codice Civile. Tale associazione, rispettando quanto espresso dall'art. 52 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR e successive modifiche (D.D.L. 124 del 21.04.93 e L. 335 dell' 8.08.95), permette ai suoi aderenti di ottenere esclusivi vantaggi fiscali e contributivi.

La Cassa di Assistenza fornisce i propri servizi anche tramite la stipula di convenzioni con importanti Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, nazionali ed internazionali, al fine di garantire e tutelare al meglio i proprio Aderenti.

Normativa di riferimento

Alcuni provvedimenti legislativi hanno individuato e specificato i requisiti e le caratteristiche degli Enti di Assistenza, tra cui in particolare le Casse di Assistenza.

Infatti il disposto combinato delle norme previste dal D. Lgs. Turco del 31-/3/2008 e del D. Lgs. Sacconi del 27-/10/2009 interviene in questa materia e:

a) definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti,Ccasse e Societa' di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.

c) Più in particolare si fa riferimento a:

· **prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio**, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio;

· **prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale**, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza;

· **prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati** da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

· **prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.**

Possono usufruire dei servizi della Cassa le seguenti categorie:

- Dipendenti e Collaboratori;
- Amministratori;
- Soci e Titolari.

Continua a pagina 11

Segue da pagina 10

Prestazioni assistenziali e sanitarie

Benefit per i dipendenti, vantaggi anche per le imprese

Vantaggi fiscali e contributivi

VANTAGGI FISCALI

Il Decreto Legislativo n° 314/97 ha modificato l'art. 49 dei T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi 22/12/1986) nella "determinazione del reddito di lavoro dipendente". Altre modificazioni sono successivamente intervenute, sino alle ultime modifiche e precisazioni contenute nella Legge Finanziaria 200-7.

Attualmente l'art. 51 del T.U.I.R. prevede una serie di esenzioni dall'imponibile I.R.P.E.F. in relazione al reddito da lavoro dipendente. In particolare riportiamo il comma 2 che stabilisce i criteri di interesse per le Casse di Assistenza.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)

Questa norma comporta dunque una deducibilità fiscale dei contributi versati alla Cassa di Assistenza per tutti i Lavoratori Aderenti. La deducibilità è operante:

a) per i contributi versati dal Datore di lavoro, che non vengono inseriti tra le voci tassabili sul cedolino;

b) per quelli versati dal Lavoratore Aderente, anche per il nucleo famigliare, che vengono dedotti dal reddito in sede di dichiarazione fiscale (Modello Unico 730/ 740).

Il limite massimo complessivo che può fruire di questo importante vantaggio è di Euro 3.615,20 per ogni Lavoratore Aderente.

VANTAGGI CONTRIBUTIVI

Oltre al vantaggio in ambito fiscale, vi sono poi altre agevolazioni in ambito di oneri sociali (INPS / INAIL etc etc)

Ricordiamo che sulla retribuzione erogata al dipendente gravano i seguenti oneri aggiuntivi:

- Oltre il 30% per gli oneri sociali a carico del datore di lavoro (anche se la percentuale può variare secondo i settori di attività economica);
- 9% circa a carico dei dipendente per lo stesso titolo.

La norma in deroga prevede che se le retribuzioni sono erogate in forma di contributi a enti con esclusivi fini assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale, tali retribuzioni vengono assoggettate al solo contributo di solidarietà dei 10% a carico del datore di lavoro mentre il Dipendente ne risulta esente.

Ne scaturirà dunque un risparmio nell'ordine del 20% circa a favore dell'Azienda ed un risparmio del 9% circa a favore del Lavoratore Aderente, rispetto alle forme tradizionali di remunerazione.